



Ric. n. 118/08

Orde n. 200800071

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione
costituito da:

Bruno Amoroso	Presidente
Elvio Antonelli	Consigliere
Italo Franco	Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 30 gennaio 2008.

Visto il ricorso n. 118/08, proposto da ANCIVENETO (ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI del VENETO) e dal COMUNE di AGUGLIARO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Vittorio Domenichelli, Stefano Bigolaro, Umberto Santi e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Venezia Mestre, Via Cavallotti 22,

CONTRO

il MINISTERO dell'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore ed il MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione, dell'atto della Direzione Centrale

della Finanza Locale – Ministero dell’Interno pubblicato il 13.11.2007, avente ad oggetto “Riduzione in misura proporzionale del contributo ordinario anno 2007 fino alla concorrenza della somma di euro 609,94 milioni”.

Visti gli atti tutti della causa;

vista la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente;

uditi nella camera di consiglio del 30 gennaio 2008 (relatore il Consigliere Franco), gli avv.ti Domenichelli, Santi e Bigolaro per la parte ricorrente e l’avvocato dello Stato Brunetti per i Ministeri intimati;

considerato

che, difformemente da quanto previsto l’art. 3 del D.L. n. 81/2007 convertito in L. 3 agosto 2007 n. 127, il Ministero dell’Interno resistente ha decurtato in misura proporzionale generalizzata l’importo trasferito ai Comuni senza attendere la comunicazione dell’Agenzia del territorio circa la maggiore base imponibile per singolo ente;

che, quanto al pregiudizio lamentato, lo stesso appare sussistente specialmente quanto ai piccoli comuni, con bilancio di modesta o modestissima entità, quale, in particolare, quello del ricorrente Comune di Agugliaro, unico Comune per il quale viene rappresentato un concreto pregiudizio;

che, pertanto, va disposta la sospensione dell’atto impugnato, quanto alla motivazione disposta nei confronti del predetto Ente locale.

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti richiesti dal citato art. 21, ult. comma, della Legge 6.12.1971 n. 1034, come modificato dall'art. 3 della legge 21.7.2000, n. 205;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, ACCOGLIE la suindicata domanda di sospensione, nei limiti di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Venezia, lì 30 gennaio 2008.

Il Presidente

l'Estensore

Il Segretario

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO

PRIMA SEZIONE

Addì _____ copia conforme della presente è stata trasmessa all' Avvocatura dello Stato e avviso della presente è stato comunicato alle parti.

Il Direttore di Segreteria